



Segreteria SIDI

c/o ISGI Cnr, Via dei Taurini, 19

00185 ROMA ITALIA

Tel 39 06 49937673 fax 39 06 44340025

www.sidi-isil.it

info@sidi-isil.it

**TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it )

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

**A) Informazioni generali**

Nome: Edoardo Alberto

Cognome: Rossi

Indirizzo e-mail: edoardo.rossi@uniurb.it

Indirizzo: via del progresso n.5 – loc. Schieti, 61029 Urbino (PU)

**B) Informazioni sulla tesi**

Titolo della tesi di dottorato: I DIRITTI FONDAMENTALI DELLE FORMAZIONI INTERMEDIE NEL QUADRO DEL SISTEMA GIURIDICO EUROPEO.

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXVIII - 2012

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):  
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Dipartimento di Giurisprudenza, via Matteotti n.  
1, 61029 Urbino (PU)

Tutor della tesi di dottorato:  
Prof. Luigi Mari

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca): Ottobre 2015

L'analisi e la comprensione delle modalità secondo cui le formazioni intermedie, intese come tutti gli aggregati sociali organizzati interposti tra Stato ed individuo, possano essere considerate titolari di diritti fondamentali è questione particolarmente articolata, specialmente a causa dell'intrinseco bipolarismo con cui occorre confrontarsi: da un lato, il ruolo della formazione intermedia come portatrice all'esterno dei diritti dei suoi membri, i quali, proprio grazie all'operatività del gruppo, sono in grado di ricevere un più alto grado di visibilità e dunque maggiori possibilità di garanzia; dall'altro, i diritti dell'individuo, che non possono non essere oggetto di tutela da parte degli organi giurisdizionali nazionali e sovranazionali, sebbene collocati all'interno dell'ambiente della formazione.

La questione, così come appena introdotta, assume ulteriori profili di criticità alla luce dei diversi meccanismi di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali approntati nel quadro del sistema giuridico europeo. Lo stesso soggetto ha infatti la possibilità di ricorrere, a tutela della medesima situazione giuridica soggettiva, a diversi strumenti di garanzia giurisdizionale che impegnano più ordinamenti giuridici: quelli nazionali dei singoli Stati, quello dell'Unione europea e quello sovranazionale del Consiglio d'Europa.

Rispondere ai quesiti relativi alla titolarità di diritti fondamentali in capo ad una formazione intermedia, cioè chiedersi se un aggregato sociale possa essere considerato titolare di situazioni giuridiche soggettive, non è problema di semplice soluzione. Infatti, il bilanciamento dei due menzionati aspetti si risolve, come detto, nel difficile rapporto tra libertà della formazione intermedia nello svolgimento della propria attività e tutela dei diritti dell'individuo-membro. Tale rapporto si mostra ricco di aspetti problematici e, pertanto, oggetto di continui contemperamenti, al fine di conciliare le esigenze del singolo e della formazione di riferimento.

È ormai pacifica l'attribuzione di soggettività internazionale, ancorché limitata alle norme internazionali sui diritti umani, anche agli individui, infatti, in numerose ipotesi, agli stessi individui sono direttamente attribuite situazioni giuridiche soggettive, sia a carattere procedurale che sostanziale. A tale attribuzione di limitata soggettività internazionale consegue il conferimento agli individui della legittimazione a ricorrere agli organi di tutela giurisdizionale competenti in materia di diritti fondamentali. Sono infatti da respingere quelle teorie che affermano che gli individui sarebbero forniti della capacità giuridica internazionale, ma non della capacità di agire. Dire che un soggetto è titolare di un diritto soggettivo o di una semplice pretesa quando esso risulta radicalmente privo di qualsiasi mezzo per garantire

effettivamente l'attuazione di tali situazioni giuridiche significa assegnare un valore puramente nominalistico al concetto di soggettività<sup>1</sup>.

Ad ogni modo, occorre evidenziare che tra le norme che consentono agli individui di dare impulso a procedimenti internazionali, alcune fanno riferimento soltanto ad individui, altre includono tra le persone legittimate ad iniziare il procedimento sia singoli individui sia gruppi di individui, altre infine conferiscono il diritto di ricorso soltanto ad associazioni di individui.

Esempio tipico di tale ipotesi è l'articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale recita: "The Court may receive applications from any person, nongovernmental organisation or *group of individuals* claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the Protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right".

La norma in questione apre la possibilità di ricorso, oltre che alle persone fisiche, anche alle organizzazioni non governative ed ai *gruppi di individui*. In tale contesto, va sottolineato che da più parti la concessione al singolo della facoltà di far valere direttamente dinanzi ad un organo indipendente, come la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la responsabilità internazionale di uno Stato è stata valorizzata dai sostenitori della tesi della soggettività internazionale degli individui<sup>2</sup>. Allo stesso modo, anche l'apertura ai gruppi di individui della possibilità di ricorrere alla Corte di Strasburgo per tutelare i propri diritti sembra dover esser letta come attribuzione di idoneità ad essere titolari di diritti fondamentali, riconosciuti dalle varie Carte sui diritti umani, anche in capo alle formazioni intermedie.

La tutela dei diritti fondamentali in Europa si snoda su di un triplice piano che comprende profili di diritto pubblico interno, di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale. Dal punto di vista metodologico occorre considerare le reciproche interferenze tra i vari livelli di garanzia per poter giungere ad una visione sistemica globale della materia.

E' evidente che il quadro rischia di apparire confuso ed eterogeneo, e ciò potrebbe risultare ancora più evidente analizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte di Strasburgo e delle varie Corti costituzionali nazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali. Infatti, conseguenza della molteplicità di livelli di garanzia dei diritti è la presenza di un concorso di giudici, a fronte di un solo diritto ritenuto violato dal ricorrente. La sovrapposizione di piani che ne deriva pone delicati problemi di riconoscimento tra Corti e di

---

<sup>1</sup> A. CASSESE, *Individuo (diritto internazionale)*, in *EdD*, 1971, p. 187.

<sup>2</sup> S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, CEDAM, 2001, pp. 563-564.

armonizzazione fra diversi organi di tutela giurisdizionale. Infatti, “se più giudici e più Carte rappresentano comunque un vantaggio nell’attività giurisdizionale di tutela dei diritti fondamentali, d’altro canto non è possibile trascurare il rischio di delegittimazione reciproca<sup>3</sup>”.

In tale scenario si inseriscono le considerazioni relative al ruolo delle formazioni intermedie e della tutela giurisdizionale dei diritti di cui queste sono titolari. La vocazione pluralista degli Stati europei, ed il correlato riconoscimento del valore dei “corpi intermedi” tra Stato e individuo, è cosa chiara alla luce delle disposizioni, inserite in tutte le Carte costituzionali europee<sup>4</sup> e nei trattati internazionali a tutela dei diritti umani<sup>5</sup>, che riconoscono e proteggono l’associazionismo e l’aggregazionismo sociale in generale. Tuttavia, nonostante tali fenomeni siano contemplati in quasi tutti gli Stati europei (che potrebbe far pensare a minori profili problematici in riferimento a questioni di uniformità e interpretazione) in realtà le prevedibili difformità di formulazione sono cause di maggiori complessità all’interno del sistema di garanzia multilivello dei diritti delle formazioni intermedie.

Il riconoscimento dei diritti fondamentali dei corpi intermedi non può dunque prescindere dal riconoscimento in capo a questi della legittimazione a ricorrere ad organi europei di tutela giurisdizionale quali la Corte di Strasburgo e la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Infatti, l’attribuzione di diritti senza possibilità di azionarne i rimedi a tutela equivale, come già accennato, all’assegnazione a questi di un valore puramente nominalistico senza alcuna concreta efficacia, né possibilità di vero esercizio dei diritti attribuiti.

Nello scenario europeo caratterizzato dalla necessità di coordinamento tra i diversi livelli di tutela giurisdizionale solo oggi, dopo lungo tempo, si stanno ottenendo i primi significativi risultati utilizzando il concetto di sussidiarietà e chiarendone gli atteggiamenti concreti. Una analisi di questo quadro, che mantiene comunque profili critici anche per quanto riguarda i singoli individui, risulta particolarmente originale in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali delle formazioni intermedie. In particolare si sottolinea la novità e l’originalità di una ricerca volta a coniugare diverse competenze al fine di costruire un quadro globale sistemico completo. Il campo di indagine, specialmente con riferimento alle richieste di tutela giurisdizionale provenienti direttamente dai corpi intermedi, appare del tutto

---

<sup>3</sup> A. BARBERA, *Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti*, in *Scritti in onore di Fausto Cuvocolo*, Milano, 2005, p. 108.

<sup>4</sup> Art. 27 Costituzione belga; art. 78 Costituzione danese; art. 9 Legge Fondamentale tedesca; artt. 2 e 18 Costituzione italiana; art. 12 Costituzione greca; art. 26 Costituzione lussemburghese; Art. 22 Costituzione spagnola; Capoverso 6 Preambolo Costituzione francese, art. 1 e 14 Costituzione svedese.

<sup>5</sup> Art. 11 CEDU; Art. 12 Carta di Nizza.

inesplorato, soprattutto a fronte del continuo aumento di aggregati sociali, con relative nuove pretese, che si pongono come parti attive nei procedimenti dinanzi agli organi di tutela giurisdizionale europei.

L'intero lavoro, pertanto, dovrà essere volto a capire in che modo la formazione intermedia possa essere considerata titolare di diritti riconosciuti da trattati internazionali sui diritti umani e, dunque, di come le formazioni intermedie possano essere ritenute portatrici di interessi di gruppo all'esterno dell'organizzazione. Inoltre, mediante l'analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea dagli anni Settanta ad oggi, ricercando pronunce relative al ruolo delle organizzazioni intermedie nell'attività di tutela dei diritti umani ed analizzando i ricorsi da queste promosse, si tenterà di offrire una visione globale e sistemica dell'intero scenario derivante dal fitto intreccio di rimedi giurisdizionali a disposizione degli individui e in particolare dei corpi da questi costituiti. In tale panorama giuridico, di particolare importanza appare l'analisi del coordinamento fra i menzionati meccanismi europei di protezione dei diritti fondamentali, senza trascurare le modalità di interazione con i meccanismi nazionali e la valenza giuridica che questi assumono a livello sovranazionale. Il maggiore grado di protezione raggiungibile mediante la possibilità di tutelare il medesimo diritto dinanzi giudici diversi rischia di essere depotenziato dalle possibili interferenze tra i diversi sistemi giuridici.